

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2396

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1990

Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. — Sono stati finora emanati, su sollecitazione delle amministrazioni interessate, circa una decina di provvedimenti legislativi, dal 1960 ad oggi, per definire l'equipollenza di alcune lauree essenzialmente al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi, su sollecitazione delle amministrazioni interessate.

Pervengono inoltre a questo Ministero numerose altre richieste intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti che stabiliscano ulteriori equipollenze in tal senso.

Sembra, pertanto, quanto mai opportuno addivenire alla delegificazione della materia per non dover ricorrere di continuo allo strumento legislativo, e ciò anche in considerazione delle trasformazioni che si vanno delineando nell'ambito del sistema universitario attraverso le leggi sulla «autonomia»

delle università e sugli ordinamenti didattici.

A tal fine, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si introduce una procedura amministrativa che consente di pervenire alla dichiarazione delle equipollenze, previo concerto fra i Ministri competenti (Ministro per la funzione pubblica e Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) su pronuncia di un organo tecnico quale è il Consiglio universitario nazionale.

Il provvedimento non viene corredato della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali è prescritto il possesso del diploma di laurea, le pubbliche amministrazioni interessate possono richiedere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la dichiarazione di equipollenza delle lauree non previste dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione al concorso.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, adotta, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, il decreto di equipollenza.

3. La dichiarazione di equipollenza non produce effetti ai fini dell'iscrizione ai rispettivi albi professionali.